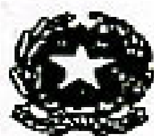
N. 8678/2007 R.G. N.R./Mod.21
N. 3383/2008 R.G.GIP



Tribunale di Pescara
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI REVOCA DI MISURE CAUTELARI
- art. 299 c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pescara dott. Luca DE NINIS;

Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.

Esaminata le istanze, con i documenti allegati, presentata all'esito dei rispettivi interrogatori di garanzia dai difensori di:

- **D'ALFONSO Luciano** nato a Pescara il 13 dicembre 1965, ivi residente in via Salita Zanni n. 1;
- **DE CESARIS Massimo** nato a Francavilla al Mare il 29 dicembre 1966, ivi residente in via F. Tosti n. 66;

Preso atto del parere contrario del P.M., espresso con atti depositati il 23 dicembre 2008, insieme con la documentazione dell'ulteriore attività di indagine svolta, e 24 dicembre 2008;

OSSERVA

§ 1. È opportuno premettere, anche per fornire immediata risposta alle sollecitazioni aspramente critiche sviluppate dal P.M. nel parere reso in relazione al D'Alfonso, che in termini di gravità indiziaria il quadro accusatorio, già integralmente condiviso dal GIP nel momento dell'adozione delle misure cautelari, rimane nel suo complesso confermato (ed anzi sotto taluni aspetti rafforzato), con la sola eccezione della posizione di Marco Molisani, anche all'esito degli interrogatori di garanzia e delle ulteriori attività di indagine versate dal P.M.. Va altresì precisato, con riguardo alle precedenti considerazioni espresse dallo scrivente nel provvedimento di revoca della misura in favore di Guido Dezio, che il riferito "ridimensionamento" del quadro indiziario – apprezzato con riferimento all'interrogatorio reso dal D'Alfonso – non modificava il giudizio di gravità indiziaria sulle due principali vicende di corruzione e sulla stessa associazione per delinquere, ma si limitava ad evidenziare un'attenuazione della *gravità concreta* delle condotte contestate, per i riflessi che ne derivano sul pericolo di inquinamento probatorio ascritto al Dezio (unico oggetto del provvedimento) e sulla prova dell'elemento soggettivo delle corruzioni minori (per la quale si introduceva un elemento di dubbio, suscettibile di rivalutazione).[1] Al riguardo va ancora anticipato che le acquisizioni successive all'interrogatorio del Sindaco, sulle quali di seguito ci si intratterrà

[1] Non deve sfuggire del resto che, ferma la solidità dell'iniziale impianto accusatorio che ha fondato l'ordinanza cautelare, la presente fase del procedimento è per sua natura soggetta ad evoluzioni anche importanti, e l'interrogatorio del principale indagato costituisce ineliminabile momento di riflessione, suscettibile di ulteriore verifica ed approfondimento.

(interrogatori di De Cesaris e Paolini, chiarimenti del Ciccarini assunti dal P.M., accertamenti anagrafici e sulle utenze), hanno in gran parte eliso il valore del costituto difensivo del D'Alfonso in relazione all'aspetto ritenuto più significativo, quello delle ristrutturazioni.

§ 2. Si è detto che le considerazioni espresse in punto di ridimensionamento del quadro indiziario nel provvedimento di revoca della misura cautelare già irrogata a Dezio Guido sono state sviluppate non per segnalare un difetto del presupposto della gravità indiziaria – che avrebbe giustificato di per sé la revoca della misura – ma in relazione al loro rilievo concausale nel venir meno dell'unica esigenza cautelare ritenuta ancora attuale per la posizione del Dezio: dunque soltanto in relazione al significato che la specifica natura delle condotte e dei delitti in contestazione presenta in termini di capacità a delinquere e di pericolo di condizionamento delle future acquisizioni investigative.

In tale contesto si è definita "appassionata" la difesa del sindaco D'Alfonso il quale, nel trattare analiticamente tutti i punti oggetto di contestazione; ha più volte rimarcato gli obiettivi di pubblico interesse che soli, nei suoi intenti, hanno sostenuto l'azione di governo e gli specifici atti di indirizzo politico amministrativo; inoltre, confinando sui tecnici le eventuali responsabilità per le censurate scelte assunte nelle procedure amministrative, ha respinto con sdegno l'accusa di aver condizionato l'esercizio delle proprie funzioni a finalità di arricchimento personale, evidenziando con fermezza che le due ristrutturazioni eseguite dall'impresa De Cesaris[2] sarebbero avvenute rispettivamente circa sei mesi prima (fine 2003) e circa due anni prima (2002) dell'inizio della procedura di *project financing* (giugno 2004), della quale sono contestate come (parte della) remunerazione. Nel momento in cui sono state rese tali dichiarazioni sono apparse pienamente affidabili, anche alla luce della possibilità relativamente agevole di sottoporle ad ulteriori verifiche: elemento che avrebbe sconsigliato – ad una persona certamente avveduta ed intelligente quale è D'Alfonso – di insistere su una linea difensiva suscettibile di falsificazione, che avrebbe gettato discredito anche sulle altre giustificazioni rese, principalmente in tema di rapporti con i tecnici incaricati delle procedure amministrative contestate. Di qui la "accresciuta difficoltà" in quel momento riconosciuta dal GIP di dimostrare il sinallagma tra tali servigi ed il conferimento degli appalti sui cimiteri.

Vi è da dire che la data dei lavori di ristrutturazione del locale di Lettomanopello presenta anche un autonomo rilievo, poiché la relativa contestazione fonda (principalmente) proprio sul contrasto tra le dichiarazioni del capo-mastro Ciccarini e la data della fattura prodotta dal De Cesaris (31.12.2002) a dimostrazione del pagamento ricevuto (€ 12.000 in contanti): sicché la conferma che i lavori avvennero in epoca successiva dimostrerebbe altresì che essi non vennero pagati con la fattura esibita dall'impresa, validando l'assunto dell'accusa (di qui l'ulteriore interesse della difesa a sostenerne l'anteriorità).[3]

Orbene tale conferma è stata effettivamente resa proprio nell'interrogatorio dell'imprenditore De Cesaris il quale – forse a conoscenza del fatto che Ciccarini Antonio era

---

[2] Ovvero le più significative tra le voci delle remunerazioni contestate che costituiscono profitto "privato": le quali, nel loro complesso, appaiono di entità non cospicua rispetto all'importo dei lavori pubblici contestati, si che il venir meno delle predette voci avrebbe costituito un valutabile elemento di perplessità (cfr. *infra* nel testo).

[3] Sul punto si era rimarcata la vibrata protesta del D'Alfonso, che al riguardo ha parlato di *cantonata* degli investigatori (ma che è stato poi smentito sia dal Ciccarini sia dal De Cesaris, come si spiega nel testo).

stato nuovamente sentito a chiarimenti dal P.M., lo stesso 20 dicembre in cui il Sindaco completava il proprio interrogatorio, ed aveva ribadito che entrambi i lavori erano stati eseguiti *nello stesso periodo*, una stagione *calda*, probabilmente 2005 – innanzi allo scrivente GIP ha improvvisamente cambiato la versione dei fatti resa nelle indagini, dicendo che la fattura del 2002 faceva riferimento ad *altri* lavori, di manutenzione straordinaria esterna del fabbricato adibito ad abitazione della Crivelli Rosa, e che nella circostanza la congiunta del D'Alfonso gli avrebbe richiesto di sistemare anche il locale terraneo, anche se tali lavori vennero poi effettivamente eseguiti solo diverso tempo dopo (uno o due anni).[4]

Tali dichiarazioni sono ulteriormente riscontrate dai chiarimenti del Ciccarini sopra riportati, prodotti dal P.M. in allegato al suo parere.

Quanto all'appartamento di Pescara, le ulteriori indagini sui consumi delle abitazioni del D'Alfonso di Francavilla al Mare e di Pescara non offrono invece decisivi elementi di prova sulla data dei lavori effettuati in Salita Zanni (nell'assunto dei dichiaranti anteriori al trasferimento del Sindaco). Infatti, se è vero che i consumi di gas attestano che la famiglia del Sindaco ha continuato ad abitare a Francavilla per buona parte del 2004, d'altro lato evidenziono fin dal dicembre 2003 un apprezzabile e costante consumo di elettricità anche presso l'abitazione pescarese, rimasto pressoché inalterato in tutti i mesi successivi: sicché non può escludersi che la famiglia in quel periodo abbia occupato con continuità entrambe le abitazioni. I certificati anagrafici prodotti dal P.M. evidenziano il trasferimento dei figli del Sindaco dal febbraio 2004 e della moglie dal novembre 2005.

Resta comunque il dato rappresentato dalle ultime dichiarazioni del Ciccarini – non note al momento della redazione della revoca per Dezio – secondo cui entrambi i lavori sarebbero avvenuti *nel medesimo periodo* e certamente in *una stagione calda*: dato che contrasta con quanto riferito dal Sindaco (secondo cui in Salita Zanni l'impresa sarebbe entrata nell'ultimo trimestre 2003) e che, combinato con le ultime dichiarazioni del De Cesaris, rendono fondata l'impostazione dell'accusa, secondo cui anche nell'abitazione di Pescara la ristrutturazione è sostanzialmente coeva con l'inizio della procedura di *project financing* dei cimiteri.[5]

§ 3. Il De Cesaris, oltre a fornire tardiva conferma del mancato pagamento dei (pur modesti) lavori di Lettomanoppello e del loro svolgimento in epoca successiva a quella originariamente indicata agli inquirenti, ha fornito ulteriori elementi di interesse e di conferma della prospettiva accusatoria. In particolare:

---

[4] Tale circostanza, che lo scrivente ha appreso per la prima volta dal De Cesaris a ridosso della scadenza del termine per sciogliere la riserva sulla richiesta di revoca avanzata dalla difesa di Dezio, è stata inserita nel corpo del testo del relativo provvedimento di revoca, già predisposto sulla base degli elementi acquisiti in precedenza, operando solo parziali modifiche ed integrazioni della relativa motivazione. Di certo la circostanza avrebbe invece meritato un maggiore rilievo; tuttavia, avendo comunque maturato il convincimento che da sola non giustificava il mantenimento della misura a carico del Dezio, si è preferito evitare di riformulare l'intero testo del provvedimento, al fine di depositarlo prima della chiusura della cancelleria.

[5] Il Ciccarini ha parlato della primavera-estate del 2005, precisando di non essere sicuro, ma di essere certo che era un periodo caldo perché si recava (in Lettomanoppello) in motorino. Sul punto il P.M., combinando le sue dichiarazioni con i risultati dell'accertamento sui consumi della precedente abitazione di Francavilla, ritiene che l'anno esatto (dei lavori e, quindi, del trasferimento) sia il 2004. La tesi appare confermata dalle ultime dichiarazioni del De Cesaris, che ha riferito di lavori eseguiti 1 o 2 anni dopo quelli della fattura datata 21.12.2002.

- ha precisato che il locale del D'Alfonso, per ricambiare il cui presunto comodato avrebbe svolto i lavori contestati, in realtà non gli è stato mai affidato in disponibilità *esclusiva*, essendo occupato dai beni del D'Alfonso: il quale gli avrebbe soltanto offerto la possibilità di ricoverarvi la bicicletta della figlia piccola, dopo averli incontrati entrambi a passeggio, consegnando a tale scopo (copia del) le chiavi. De Cesaris peraltro non avrebbe utilizzato quasi mai tale possibilità. Infine vi è dubbio perfino che l'imprenditore conoscesse l'ubicazione del predetto locale atteso che, mentre nel corso dell'ispezione eseguita dalla Polizia aveva riferito essere in via Zara (cfr. nota Polpost 14.10.2008 in *sottofasc. E5*), nell'interrogatorio al GIP ha indicato una via diversa (non si può essere più precisi, per difetto di memoria, non essendo stata ancora depositata la trascrizione).

  In definitiva la vicenda appare il frutto di un mero pretesto, una scusa elaborata per rispondere alla prima contestazione operata dagli inquirenti, senza fondamento. Con certezza comunque, a maggior ragione dopo le ultime dichiarazioni rese in interrogatorio, essa è del tutto inidonea a giustificare l'esecuzione di lavori che, seppure non ingenti, certamente hanno costituito un valore apprezzabile, avendo impegnato una squadra di maestranze per circa 20 giorni (a Pescara) e realizzato la ristrutturazione completa del locale di Lettomanoppello.

- Ha ammesso di aver operato i versamenti (leciti e registrati) accertati nelle indagini, in favore del Sindaco D'Alfonso e del suo partito politico, *allo scopo di agevolare l'ottenimento di lavori dal Comune di Pescara*, che da anni non forniva commesse alle sue imprese: il rilievo di tali dichiarazioni, in punto di prova dell'elemento soggettivo dei reati contestati, pare evidente.

- Ha invece negato le contribuzioni in nero, non riuscendo però a fornire alcuna valida ricostruzione alternativa del significato dell'annotazione "5000 a privati" e dell'annerimento della causale sulla matrice dell'assegno 297.

Traendo le conclusioni sul punto, gli elementi sopravvenuti all'interrogatorio del Sindaco hanno non solo messo in crisi il costituto difensivo dell'incongruenza temporale tra i lavori di ristrutturazione e l'esercizio delle funzioni pubbliche contestato al capo A), ma anzi rafforzato l'originaria prova a sostegno del sinallagma della corruzione.

§ 4. Quanto al carteggio depositato dal D'Alfonso in relazione alla vicenda dell'Area di Risulta il rilievo ipotizzato nel provvedimento concernente il Dezio è che l'*iniziativa assunta dal Sindaco* (dato apprezzato per la prima volta nell'interrogatorio) nell'investire il Ministero della questione (possibilità di includere nella controprestazione a favore del concessionario anche la gestione delle aree contermini) ed il relativo parere favorevole, "pur non permettendo di superare la contestazione dell'esercizio di una discrezionalità viziata dall'interesse del Sindaco a garantire una rilevante opportunità di profitto all'imprenditore amico e finanziatore, rende comunque più disagevole la prova dell'atteggiamento favoritistico dell'amministrazione" poiché è elemento di sostegno della buona fede dell'amministratore il quale, prima di decidere, avrebbe dimostrato di voler valutare e ricercare un assenso tecnico qualificato. Elemento non decisivo e certamente superabile, ma comunque degno di

considerazione nel quadro del costituto difensivo del Sindaco, specialmente alla luce del fatto che la procedura, poi, non è stata completata.

Il P.M. evidenzia oggi (ed il dato, in un fascicolo costituito da circa 30 faldoni, era francamente sfuggito) che il funzionario che ha espresso il parere è stato anche commissario esaminatore del concorso per la riqualificazione dell'Area di Risulta: sicché anche il predetto carteggio è suscettibile di inquadramento nella prospettiva accusatoria (quale ricorso del Sindaco a valutazioni conosciute in anticipo, o che si potevano prevedere essere favorevoli), ma non per questo perde del tutto il suo rilievo, con riguardo alla solidità della prova dell'elemento soggettivo del reato: la quale tuttavia, in questa fase, resta certamente valutabile in termini di gravità indiziaria, anche alla luce della conferma del ruolo del Paolini emersa nel relativo interrogatorio (*infra*, § 6).

§ 5. Quanto infine alla *scarsità dei dati investigativi suggestivi di finalità di arricchimento personale*, ribadito che le (successive) dichiarazioni del Ciccarini e del De Cesaris hanno in gran parte smentito l'assunto difensivo del D'Alfonso e confermato l'originaria impostazione accusatoria sulle ristrutturazioni, paiono opportune le seguenti considerazioni.

Non si è mai detto che l'arricchimento personale o "privato" sia elemento costitutivo della fattispecie della corruzione, ma solo che esso può essere valutato come un elemento di prova del fatto che i *contributi illeciti* ai partiti costituiscano anche remunerazione dei pubblici ufficiali per compiere atti *contrari ai doveri di ufficio*: elemento particolarmente rilevante nei casi in cui gli imprenditori eroganti non sono destinatari di incarichi fondati su procedure viziate o anomale (e dunque per tale via di per sé dimostrabili come *controprestazione* resa dal p.u.) ma solo di incarichi fondati su discrezionalità *turbata* (dalla dazione occulta per il partito). In tali casi infatti, pur essendo fondata su dati documentali pienamente attendibili la prova dei *versamenti* operati dagli imprenditori, non è invece altrettanto inoppugnabile la *violazione dei doveri* da parte del p.u., per la quale non pare sufficiente il dato obiettivo del conferimento dei lavori all'imprenditore. E allora:

- in un contesto in cui i contributi al partito (leciti ed illeciti), se non generalizzati, sono quanto meno assai *diffusi* tra gli imprenditori contraenti con il Comune,
- in presenza delle due più importanti procedure di finanza di progetto (cimiteri ed Area di Risulta) che appaiono viziate nella legittimità, trasparenza ed opportunità dell'azione amministrativa,

il terzo elemento costituito dall'apprezzamento di un significativo interesse all'arricchimento *privato* da parte del p.u. rappresenta un ulteriore forte *movente* all'azione contraria alla legge, e quindi un indice importante per ritenere compiuto l'esercizio distorto del potere anche in relazione al conferimento di incarichi discrezionali non altrimenti contestabili. In mancanza di tale interesse, viceversa, il nesso di remunerazione tra contributo occulto al partito ed esercizio distorto del potere, ancorché fondato, potrebbe essere messo più facilmente in discussione, quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo del pubblico ufficiale.

Proprio la tensione verso condotte di arricchimento privato è l'elemento che, pur avendo lo scrivente condiviso integralmente l'impostazione cautelare del P.M., è apparso il dato meno appariscente dell'impianto accusatorio, avuto riguardo all'entità ed alla natura delle remunerazioni "private" contestate in rapporto all'importo degli appalti aggiudicati o attesi: si consideri che le due ristrutturazioni edili contestate costituiscono l'unico profitto autenticamente personale ascrivibile al D'Alfonso (gli altri – compresi i viaggi, lo stipendio e l'auto per un assistente e le cene ascritte al Toto – sono finalizzati essenzialmente a sostenerne l'immagine pubblica). Si è allora evidenziato che, pur in presenza di un quadro indiziario ben diverso da quello oggetto della prima ordinanza cautelare a carico del Dezio, la scarsa presenza della finalità di profitto *privato* – ancor più rimarcata a seguito delle dichiarazioni del Sindaco sull'epoca delle ristrutturazioni, inizialmente ritenute credibili – costituiva indice di svalutazione del residuo pericolo di inquinamento probatorio ascritto al Dezio, già obiettivamente *al limite* del rilievo cautelare per effetto della sua formale estromissione dall'attività dell'amministrazione comunale (confermata ed attualizzata dalla documentazione prodotta in interrogatorio).

---------- ----------

§ 6. L'interrogatorio del Paolini ha invece offerto piena conferma dell'impianto accusatorio in relazione all'essere l'indagato una sorta di assistente del Sindaco, stipendiato dal Toto e fornito di autovettura di alta gamma, senza che sia possibile documentare e neppure comprendere quali prestazioni abbia svolto per l'imprenditore. Paolini in particolare ha riconosciuto:

- di non aver mai osservato alcun orario di lavoro presso le imprese del Toto;
- di non aver mai prodotto alcun elaborato scritto o altra attività documentabile in adempimento dell'incarico di consulenza;
- di aver continuato a recarsi presso il Comune di Pescara, come volontario, nel periodo in cui veniva stipendiato dall'impresa;
- di aver ricevuto la disponibilità della vettura A.R. 166 perché il Toto si era "impietosito" per il tipo di vettura di cui era in possesso (Fiat Panda);
- di essere stato in definitiva "beneficato" dal Toto, come forma di "investimento" su un giovane promettente e volenteroso.

§ 7. Viceversa le giustificazioni rese dal Molisani appaiono idonee, allo stato, a supportare la tesi difensiva della sua estraneità alla associazione per delinquere contestata. Va precisato che al Molisani si addebita un unico reato scopo – la truffa per il pagamento del traghetto in favore della Jadrolinja con fondi della pubblicità istituzionale – avulso da finalità di profitto privato, oltre al ruolo di depositario del fascicolo sul *project financing* dei cimiteri.

Nell'interrogatorio – nel definire il ruolo assunto nell'amministrazione come prettamente "tecnico" e di fatto estraneo alla sfera dei rapporti del Sindaco impostati su base fiduciaria personale – ha dichiarato di aver richiesto il Ranalli del pagamento alla agenzia Armatori perché convinto che la stessa avesse collaborato con la *pro loco* per lo svolgimento di pubblicità istituzionale sul collegamento con la Croazia, indotto in errore anche da un

precedente analogo provvedimento del proprio dirigente. Quanto al fascicolo dei cimiteri ha spiegato che era conservato nella segreteria dell'ufficio di gabinetto insieme con altri 1700, non sapendo nemmeno se si trattasse di copie o di estratti in originale, e che le ragioni di tale disponibilità erano connesse ad una riunione sollecitata dal Sindaco, ed effettivamente svolta, con le maestranze artigiane che operano nella realizzazione dei loculi e delle cappelle, che temevano di perdere ogni commessa per effetto dell'aggiudicazione del *project financing* (problema di cui vi è traccia nel fascicolo).

Tali giustificazioni, seppure interessate, appaiono allo stato coerenti e non contrastanti con i dati processuali. Anche l'appunto sequestrato nell'ufficio del Molisani e segnalato nella nota Polpost 11.12.2008 allegata al parere del P.M., a firma di tale "Chiara" ed evidenziante il progetto di "attuare delibera di assunzione della Pro Loco come braccio operativo del Comune", premesso che non ne è certa la riferibilità al Molisani (che non è dirigente dell'Ufficio di gabinetto), non appare comunque idoneo a consacrare a carico del Molisani l'intento illecito di distrazione dei fondi attraverso la *Pro loco* (nell'appunto si fa anzi riferimento ad una "istituzionalizzazione" del rapporto), avuto riguardo alla genericità dei dati indizianti a suo carico.

——— ———

§ 8. Concluso l'esame delle sopravvenienze al quadro istruttorio posto a fondamento della misura e ribadita la gravità del quadro indiziario, come originariamente ritenuto nell'ordinanza e con le precisazioni derivanti dalle ulteriori acquisizioni esaminate, occorre a questo punto farsi carico delle sopravvenienze intervenute in relazione al pericolo di inquinamento probatorio ascritto al D'Alfonso ed al pericolo di reiterazione dei reati analoghi ascritto al De Cesaris.

Va innanzitutto precisato che le preannunciate e poi effettivamente eseguite dimissioni, se da un lato apparivano funzionali a prevenire l'applicazione della misura cautelare, con il connesso fardello di esposizione mediatica che inevitabilmente essa comporta, dall'altro costituiscono anche un apprezzabile segnale di sensibilità istituzionale, per l'anteposizione delle esigenze di accertamento giudiziario e di trasparenza dell'azione politica al proprio interesse personale, con evidente e notevole sacrificio del secondo in favore delle prime.

In tale logica gli eventi successivi all'applicazione della misura, che si seguito si elencano ed espongono, inducono a rivalutare il giudizio sulla sussistenza di inderogabili esigenze attinenti alle future acquisizioni investigative.

Rilievo primario, innanzitutto, presenta la stessa avvenuta esecuzione della misura e l'essersi dato corso alle preannunciate dimissioni. A tale prevedibile condizione si aggiunge il previsto commissariamento del Comune, che determina un ulteriore indebolimento della rete di rapporti intessuti dal D'Alfonso nell'esercizio della propria attività politico-amministrativa e della conseguente capacità di manipolare persone informate e documenti.

Quanto alla possibile costituzione di tesi difensive di comodo va rilevato che esse sono state già in parte disvelate (con riferimento alla vicenda delle ristrutturazioni) e che comunque il dettagliato sviluppo del costituto difensivo del Sindaco (ed i confronti già intervenuti con le

altre fonti di prova dichiarativa e documentale), alla luce della notevole mole del materiale documentale acquisito, rende meno probabili ulteriori manipolazioni.

Con riguardo al ritenuto pericolo di reiterazione di reati analoghi, poi, sicuro rilievo presentano le dimissioni del De Cesaris da tutte le cariche societarie, oltre allo stesso effetto dissuasivo derivante dall'irrogazione della misura; parimenti, per quanto di suo interesse in punto di pericolo di inquinamento probatorio, possono ribadirsi le medesime considerazioni già svolte per il Sindaco, circa l'avvenuta completa definizione del costituto difensivo, aggiungendo altresì che la predisposizione di ulteriori tesi di comodo da concordare con persone riconducibili alla famiglia o all'impresa non sarebbe comunque impedita dalla misura in atto degli arresti domiciliari.

In definitiva il mantenimento di entrambe le misure non pare oggi supportato dai requisiti di specificità, attualità e concretezza del pericolo per la genuinità delle fonti di prova, come valutati anche dal Tribunale del Riesame in relazione all'annullamento della prima misura emessa a carico del Dezio.

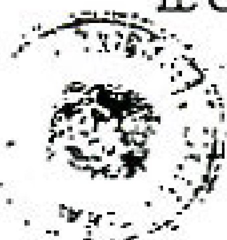
P.Q.M.

REVOCA la misura in atto applicata a carico di D'Alfonso Luciano e De Cesaris Massimo.

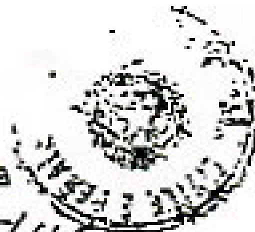
Pescara, 24 dicembre 2008.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(dott. Luca DE NINIS)

IL CANCELLIERE B3



Depositata nella Cancelleria
del G.I.P. il 24 DIC. 2008 ore 14.20
al GIP dott. L. De Ninis.
IL CANCELLIERE



E' copia conforme all'originale
per uso esecuzione e notifica
il 24 DIC. 2008
IL CANCELLIERE